
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

CTU, obbligo di comunicazione alle parti delle operazioni peritali

Va ribadito che ai sensi dell'art. 194 c.p.c., comma 2 e dell'art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.2.2015, n. 1801

...omissis...

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, non avendo la corte d'appello esaminato la censura concernente la violazione del contraddittorio per non essere stata consentita al consulente di parte in primo grado la partecipazione alle operazioni peritali, dal momento che la corte d'appello non ha esaminato il punto, dedotto nell'impugnazione, dell'irrelevanza della dichiarazione dello stesso D.M., presente alle operazioni, circa la mancata nomina di un proprio consulente, invece ritenuto determinante dal tribunale per escludere il vizio denunciato.

Con il secondo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 342 c.p.c. (ratione temporis vigente), in quanto l'appellante aveva indicato le proprie due perizie di parte, che concludevano in senso opposto alla c.t.u. e ciò avrebbe dovuto essere sufficiente alla corte territoriale per ritenere fondate le censure a questa avanzate nelle perizie, senza pretendere l'illustrazione dettagliata degli argomenti contrari.

Con il terzo motivo, censura la motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine al punto precedente, per non avere la corte d'appello ritenuto viziata la decisione di primo grado, che non aveva argomentato circa la preferenza accordata alla valutazione del consulente d'ufficio, il quale aveva riconosciuto l'autenticità della sottoscrizione, rispetto a quelle, di conclusioni opposte, redatte dai propri consulenti di parte.

2. - Il primo motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha condiviso la valutazione del tribunale circa la regolarità delle operazioni peritali, considerando come l'assenza del consulente del D.M. alla data delle operazioni di accertamento grafologico fosse imputabile al medesimo, posto che egli era stato nominato solo il giorno stesso fissato per l'inizio delle operazioni peritali, ma mediante atto depositato in cancelleria.

La doglianza del ricorrente, secondo cui vi sarebbe un'omessa pronuncia, non ha dunque pregio, avendo la corte del merito evidentemente ritenuto assorbenti tali considerazioni, anche rispetto alla dichiarazione della parte sostanziale circa la mancata nomina tout court di un proprio consulente di parte, e ben potendo il giudice d'appello rigettare il gravame sulla base di osservazioni diverse, non incorrendo in tal caso in alcun vizio di omessa pronuncia.

Costituisce, inoltre, principio costantemente affermato quello secondo cui, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., comma 2 e dell'art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombando sulle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (Cass. 18 marzo 2014, n. 6195; v. pure Cass. 28 febbraio 2014, n. 4808).

3. - I motivi secondo e terzo, da esaminare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.

La corte territoriale ha ritenuto aspecifici i motivi di appello riguardanti le risultanze grafologiche fondate sulla consulenza tecnica d'ufficio, espletata in primo grado, in quanto l'appellante non ha indicato le censure proposte alla medesima, limitandosi a richiamare proprie perizie di parte.

Questa Corte ha già affermato, con principio che si intende ora ribadire, che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. (nel testo *ratione temporis* vigente), l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione deve risolversi "in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice; ne consegue che detto onere di specificazione non può ritenersi assolto dal mero dissenso avverso i conteggi elaborati dal consulente tecnico d'ufficio attraverso l'allegazione di copiosi conteggi di parte". La sentenza precisa poi che resta "esclusa la possibilità di demandare al giudice dell' appello un'operazione di comparazione dalla quale evincere le pertinenti censure alla consulenza tecnica d'ufficio" (Cass. 17 dicembre 2010, n. 25588).

Nello stesso senso, si è precisato che l'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 c.p.c., non è assolto, ad esempio, con il semplice richiamo per *relationem* alla comparsa conclusionale di primo grado, perchè i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa; inoltre, "un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice ad quem, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunciarsi, ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida" (Cass. 23 maggio 2006, n. 12140); e che sussiste per l'appellante, in particolare, l'onere "d'impugnare con motivi specifici la pronuncia, nella parte in cui si rapporta adesivamente o negativamente alla relazione dell'ausiliare" (Cass. 10 luglio 2009, n. 16292).

In conclusione, il ricorso va respinto in ogni sua parte.

3. - Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.200,00, di cui e Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese fortettarie ed agli accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
